



UNICAMILLUS

REGOLAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO

Approvato da Comitato Tecnico Organizzatore del 15/06/2023 (Rif 93)

Regolamento del Senato Accademico

INDICE

Preambolo	3
Articolo 1 Finalità del Senato Accademico	3
Articolo 2 Funzioni del Senato Accademico	3
Articolo 3 Composizione del Senato Accademico	4
Articolo 4 Convocazione e documentazione	4
Articolo 5 Svolgimento delle adunanze	4
Articolo 6 Responsabilità dei componenti del Senato Accademico.....	4
Articolo 7 Deliberazioni del Senato Accademico.....	5
Articolo 8 Disposizioni finali	5

Preambolo

1. Il presente Regolamento disciplina nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo, l'organizzazione, le attività e il funzionamento del Senato Accademico di UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences, di seguito denominata anche "UniCamillus", (in inglese "Departmental Faculty of Medicine").
2. L'approvazione e le modifiche del presente Regolamento sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 1 Finalità del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico di Unicamillus ha come finalità primaria il coordinamento e la promozione delle attività scientifiche e didattiche dell'Università. Esso rappresenta il principale organo di indirizzo accademico e didattico, contribuendo alla definizione delle politiche educative e di ricerca.
2. Il Senato Accademico si impegna a garantire l'eccellenza accademica attraverso:
 - a. L'adozione di regolamenti e linee guida che favoriscano lo sviluppo armonioso dei corsi di studio e delle attività di ricerca.
 - b. La promozione dell'innovazione didattica e scientifica, sostenendo iniziative che migliorino la qualità dell'insegnamento e della ricerca.
 - c. La tutela e il potenziamento del patrimonio culturale e scientifico dell'Università, valorizzando le competenze e le risorse disponibili.
 - d. La definizione e l'attuazione delle strategie di internazionalizzazione dell'Università, promuovendo scambi e collaborazioni con istituzioni accademiche e di ricerca a livello globale.
3. Il Senato Accademico opera nel rispetto dei principi di autonomia, responsabilità, trasparenza e partecipazione, garantendo il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità universitaria nelle decisioni strategiche.

Articolo 2 Funzioni del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico adotta il presente regolamento di funzionamento. Compete al Senato Accademico l'approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Senato accademico, nella sua opera di coordinamento, impulso e razionalizzazione, formula proposte e pareri in materia di didattica, ricerca e servizi alle/gli studenti al Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle proposte della Facoltà Dipartimentale, del Centro Integrato di Ricerca e della Commissione della Terza Missione, anche con riferimento al Piano Strategico di Ateneo. In particolare,
 - a. Esprime al Consiglio di Amministrazione parere in merito alle proposte di avvio del procedimento per la chiamata di ricercatori e di professori di ruolo proposte nella Facoltà Dipartimentale con adeguata motivazione;
 - b. Esprime al Consiglio di Amministrazione parere in merito alle proposte di collaborazioni, contratti e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati al fine di creare sinergie e di reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello europeo e internazionale;
 - c. Formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi di sviluppo dei corsi di studio dell'Università, sugli indirizzi dell'attività di ricerca e sui criteri di ammissione degli studenti, di concerto con la Giunta e il Consigli di Facoltà dipartimentali;
 - d. Su mandato del Consiglio di Amministrazione, cura ogni altra questione rilevante per il funzionamento dell'Ateneo.

Articolo 3 Composizione del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto dal Rettore, che lo presiede, dai Prorettori, se nominati, e dai Presidi di Facoltà.
2. I membri restano in carica per tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
3. Alle sedute del Senato Accademico partecipa, con diritto di voto consultivo, il Direttore Generale dell'Università, con funzioni di segretario del Senato stesso.

Articolo 4 Convocazione e documentazione

1. Le adunanze del Senato Accademico si svolgono secondo un calendario annuale concordato preventivamente. La definizione del calendario annuale ha efficacia di formale convocazione delle adunanze.
2. Il Rettore può convocare il Senato Accademico anche al di fuori del suddetto calendario, qualora lo ritenga necessario, trasmettendo a ciascun componente l'ordine del giorno.
3. Per i casi di urgenza, debitamente motivati, la convocazione dell'eventuale adunanza al di fuori del calendario annuale, di cui al comma 2, è trasmessa entro almeno due giorni precedenti tramite posta elettronica, documentata mediante apposito verbale redatto dal funzionario competente.
4. La documentazione relativa all'ordine del giorno e utile per l'adunanza, fatti salvi casi eccezionali, è resa disponibile ai componenti dell'organo due giorni prima della data di svolgimento dell'adunanza. Ciascun componente del Senato Accademico riceve tramite posta elettronica apposita comunicazione in ordine alla disponibilità di tale documentazione. Per la trasmissione e la consultazione della documentazione sono utilizzati appositi strumenti informatici.
5. Le adunanze del Senato Accademico possono svolgersi anche per via telematica.

Articolo 5 Svolgimento delle adunanze

1. Per ciascuna adunanza, il Segretario dell'organo redige un verbale che dà conto integralmente delle deliberazioni adottate e in maniera sintetica del dibattito svolto. Coloro che intendano chiedere l'inserimento nel verbale di un proprio intervento, come formulato nel corso dell'adunanza, sono tenuti a consegnarne il testo scritto al Segretario durante la medesima.
2. Nei verbali viene riportato il numero dei voti favorevoli, contrari e di astensione relativi a ciascuna deliberazione. Non vengono indicati i nomi dei singoli componenti favorevoli, contrari e astenuti, fatta salva la facoltà di chi ne faccia richiesta di far inserire nel verbale la dichiarazione della propria opzione di voto.
3. Il verbale dell'adunanza è sottoposto all'approvazione del Senato Accademico, di norma, nell'adunanza successiva.
4. Dopo l'approvazione, i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'organo e archiviati digitalmente tramite WebApp.
5. Le deliberazioni del Senato Accademico sono trasmesse agli uffici incaricati della relativa esecuzione, di norma entro 5 giorni dallo svolgimento dell'adunanza, attraverso il sistema di protocollo informatico. Gli uffici hanno cura di dare comunicazione alle strutture interne dell'Ateneo in ordine all'adozione di deliberazioni nell'ambito di procedimenti avviati dalle strutture medesime. Provvedono altresì a dare comunicazione a persone dell'Ateneo o a soggetti esterni all'Università in ordine a deliberazioni che li riguardano.

Articolo 6 Responsabilità dei componenti del Senato Accademico

1. È dovere dei componenti del Senato Accademico partecipare alle adunanze. In caso di impossibilità a partecipare a un'adunanza, i componenti sono tenuti a presentare una motivata richiesta di

giustificazione in forma scritta, indirizzata e inoltrata al Rettore e al Rettorato. L'accettazione della giustificazione è rimessa alla valutazione discrezionale del Rettore.

2. La decadenza da una carica collegiale avviene nei seguenti casi:
 - a. Mancata partecipazione a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo.
 - b. Trascorso un anno dalla nomina, mancata partecipazione a un terzo delle adunanze del Collegio.
3. Le dimissioni da una carica devono essere presentate in forma scritta e rivolte al Rettore, che ne prende atto.
4. La sopravvenuta incompatibilità comporta la cessazione dalla carica. Un componente del Senato Accademico che si trovi in una situazione di incompatibilità rispetto a una questione all'ordine del giorno deve astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione, e deve lasciare la sala dell'adunanza.
5. La situazione di incompatibilità sussiste quando un componente ha un interesse diretto o indiretto rispetto alla questione in esame, derivante da situazioni individuali o familiari che incidono sull'oggetto della deliberazione.
6. Se un componente non si astiene come richiesto, spetta al Rettore escluderlo dalla discussione e dalla votazione, previa motivata decisione del Senato Accademico.

Articolo 7 Deliberazioni del Senato Accademico

1. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni del Senato Accademico sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Rettore.

Articolo 8 Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti e, in particolare, al Regolamento Didattico d'Ateneo.